

Allegato alla lettera A: statuto associativo

STATUTO CHIDRO STUDIO A.P.S

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

Ai sensi dell'art. 36 del Codice civile e dell'art. 35 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta, denominata "CHIDRO STUDIO Associazione di Promozione Sociale", in breve "CHIDRO STUDIO APS".

La sede legale è stabilita nel Comune di Manduria (TA). L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5, co. 1, lett. i del D. Lgs, 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5, co. 1, lett. l del D. Lgs, 117/2017);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, destinate a garantire la qualità della vita, assicurare inclusione, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, con esclusione soltanto di quelle attività assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.5, co. 1, lett. a del D. Lgs, 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, co. 1, lett. d del D. Lgs, 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (art.5, co. 1, lett. k del D. Lgs, 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.5, co. 1, lett. z del D. Lgs, 117/2017);

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- offrire spazi curati e protetti, dotati di strumentazione idonea, con sale prova e studio di registrazione;
- offrire servizi di produzione e post-produzione audio e video (registrazione, produzione, mixaggio e masterizzazione) per progetti musicali, colonne sonore, doppiaggi cinematografici, podcast, videoclip e qualsiasi altro prodotto fonografico;
- offrire servizi editoriali e di pubblicazione, che prevedano distribuzione, ufficio stampa, management, comunicazione e tutte quelle attività legate alla promozione del prodotto fonografico realizzato;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

- costituire e/o supportare gruppi artistici-musicali-culturali, anche partecipanti a gare musicali e concorsi;
- offrire ai propri soci e a terzi servizi di noleggio e service audio che prevedono montaggio, smontaggio, monitoraggio palco, amplificazione e tutta l'assistenza tecnica necessaria;
- realizzare o partecipare a corsi musicali strumentali e vocali, laboratori musicali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di produzione, di fotografia e di video making, corsi di formazione per tecnici audio e ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale;
- organizzare ed attuare, anche per conto di terzi, iniziative ricreative, culturali e artistiche, come manifestazioni, dibattiti, conferenze, seminari, convegni, rassegne, concerti ed altri eventi culturali e sociali per promuovere e divulgare la cultura musicale e artistica in tutte le sue forme e per creare momenti educativi, di ritrovo e aggregazione;
- presenziare e collaborare con il proprio contributo a manifestazioni, concerti ed altri eventi culturali e sociali promossi da enti pubblici o privati, comitati e associazioni;
- estendere contatti con associazioni, fondazioni e altri enti, anche pubblici, per sviluppare e diffondere la cultura musicale;
- gestire beni mobili e immobili, privati e pubblici, adatti alla pratica musicale e per finalità educative ed inclusive;

L'Associazione, altresì, potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che vengano ritenute utili e/o necessarie per il conseguimento delle finalità associative, allo scopo di reperire fondi e/o di ampliare la propria visibilità, tra cui attività commerciali occasionali, secondarie e strumentali come ad esempio le prestazioni pubblicitarie, somministrazione di alimenti e bevande, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Ai sensi dell'art. 35 comma 2, l'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collegano in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Ai sensi dell'art. 35 comma 3, possono aderire all'Associazione le persone fisiche e enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere i suoi dati anagrafici, luogo di residenza, codice fiscale, telefono ed e-mail, con la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several signatures across the bottom.]

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. Sono associati ordinari tutti gli altri. Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo o di un proprio delegato. L'accoglimento della richiesta viene seguito dal versamento della quota sociale, dal rilascio dell'eventuale tessera associativa e dall'annotazione sul libro degli associati. La qualità di Socio ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'iscrizione. La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di non accoglimento, il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui all'art. 18 dello Statuto sociale.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio

[Handwritten signatures and text at the bottom of the page, including a date "5" and names like "Giuseppe Savaris" and "Luca Francesco Rossi"]

direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso può essere manifestato dal Socio anche con il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Presidente.

Qualora venissero istituiti (artt. 30 e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore) anche l'Organo di controllo e il Revisore legale sono da intendersi organi dell'Associazione.

Art. 7 (Assemblea)

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche tramite il sistema della audio-video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e, in particolare, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione venga indicato il "link" tramite il quale ciascun Socio potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:
 - al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi di audio-video conferenza, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Art. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- nomina e revoca uno o più Direttori artistici che sceglie tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale, definendone gli ambiti di

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

- competenza e determinandone, eventualmente il relativo trattamento economico;
- può incaricare persone di comprovata esperienza nel campo della produzione musicale come personale tecnico dello studio per lo svolgimento professionale delle attività di sala prove, sala registrazione, produzione degli artisti e tutto ciò che è previsto tra le attività dell'Associazione determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico;
- può incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico e/o organizzativo per la gestione, organizzazione e direzione di eventi singoli con mandato a termine, determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso il Presidente, tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'Art. 26 comma 6 del D. Leg. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), i consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza e a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ai sensi dell'Art. 26 comma 7 del D. Leg. 117 del 2017, il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le cariche in seno al Consiglio sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

Art.9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, decesso, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.10 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del registro degli associati, ecc.) e cura la corrispondenza dell'Associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a circled signature and the number 8.]

Art. 11 (Direttore artistico)

Il Direttore artistico, o i Direttori artistici, elabora e definisce, sulla base delle linee programmatiche generali dell'Associazione, i programmi annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio ed è responsabile della loro attuazione.

Il Direttore artistico propone progetti ed iniziative culturali e cura la collaborazione con altre realtà associative del territorio, istituzioni pubbliche e private.

Il Direttore artistico partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri. Non dispone di diritto di voto nei casi in cui il Consiglio delibera sulla sua nomina, o revoca, e sull'approvazione dei suoi progetti.

Art.12 (Organo di controllo)

È prevista la nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dalle condizioni previste dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, entro i limiti di cui all'articolo 31 comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.13 (Revisione legale dei conti)

È prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei casi indicati e secondo quanto disciplinato dall'art. 31, del D.lgs. 117/2017 e fatto salvo quanto previsto dall'art.30, comma 6, del D.lgs. 117/2017.

Art.14 (Patrimonio)

Ai sensi dell'Art. 8 comma 1 del D. Leg. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di quote associative, eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale stabilite dal presente statuto.

Art.15 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D. Leg. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuate del rapporto associativo.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several signatures across the bottom.]

Art.16 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative ordinarie o altresì supplementari e/o straordinarie, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali connesse agli scopi istituzionali, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, come specificavo nell'Art. 2 del presente Statuto e di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo Settore e tutti gli altri casi previsti dall'Art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 (Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili)

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. **Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.** Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Art.18 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge (Art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: Codice del Terzo Settore) o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, deve:

- approvare entro il 30 Aprile, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 Giugno, nonché pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Eventuali Libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di altri organi dell'Associazione, tenuti a cura degli stessi organi.

Tutti i Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione e previa richiesta scritta al Presidente.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date stamp "10"]

Art. 20 (Volontari)

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indirette, esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi dell'Art. 18 comma 1 del D. Leg. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, ai sensi dell'Art. 36 del D. Leg. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 (Clausola di mediazione)

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un (ODM) Organismo Di Mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Taranto.

Art. 24 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice Civile.

Manduria 21/01/2024

[Handwritten signatures and notes]
11
wa Kousu Kora



Atto registrato il 7 FEB. 2024 serie 3 al n° 206
imposte liquidate per € 200,00 per n° 206 anni

IL FUNZIONARIO
Marcello ABRESCIA
ex delegato del Direttore Provinciale

